

<< S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art.1)

COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi della Legge 15.4.1886 n.3818 e successive modifiche ed integrazioni una società di Mutuo Soccorso con la seguente denominazione EMA - EUROPEAN MUTUAL ASSISTANCE che nel presente statuto sarà indicata anche, in breve, con l'acronimo "EMA".

EMA acquista personalità giuridica ai sensi della predetta Legge ed in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETYS" in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art.2)

SEDE

EMA, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, può costituire organi e/o istituire sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove essa ha sede.

Art.3)

DURATA

La sua durata è fissata sino al 31.12.2100, termine che potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea.

EMA può aderire e partecipare ad organismi che svolgono attività riconducibili ai settori previdenziali, assistenziali e culturali.

EMA può partecipare ad organismi consortili o ad altre forme di aggregazione consentite dalla legge ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art.3)

SCOPO E OGGETTO

EMA non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo di-

sagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo del 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni.

La società potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

EMA non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge nè potrà svolgere attività d'impresa.

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui alle superiori lettere a) b) c) e d) saranno svolte da EMA nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra EMA potrà:

1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale od internazionale;

2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, società ed enti, sia pubblici sia privati ed in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario,

purchè in conformtià alla legge 3818/1886 e s.m.i. e dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari conviventi, nonchè con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art.3 della legge 3818/1886 successive modifiche ed integrazioni (di seguito Enti Mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte Di EMA, così come del versamento dei contributi.

In ogni caso EMA non potrà svolgere attività diverse da quelle consentite dalla legge e non potrà svolgere attività di impresa.

TITOLO III

SOCI

Art.4)

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini italiani o stranieri residenti in Ita-

lia, purchè siano maggiori di età, nonchè enti mutualistici secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari possono essere organizzati in sezioni soci.

Apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni ed i rapporti con la EMA.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente alla sede Di EMA o tramite le sezioni soci, se istituite.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i rapporti con EMA si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Art.5)

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari di EMA coloro che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari di EMA devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

se persone fisiche:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;

- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

se enti mutualistici (come sopra consentiti dalla legge):

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi di EMA;

- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione a EMA di altre società di mutuo soccorso quali soci ordinari è subordinata a quanto disposto dall'art.3 della legge 3818/1886 e successive modifiche ed integrazioni (a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese da EMA).

L'ammissione a socio è condizionata al versamento dei contributi di cui all'art.7 ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statu-

to.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento.

Art.6)

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori di EMA coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statuari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività Di EMA attraverso contributi di varia natura.

Non è consentita l'emissione di strumenti finanziari a favore dei soci sostenitori.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbano indicare gli impegni che intendono assumere a favore Di EMA.

I soci sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, determinati dal regolamento, possono designare fra i soci ordinari uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento elettorale di cui all'articolo 12, n.3 del presente statuto.

Art.7)

DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto e i regolamenti di EMA;

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c) versare i contributi così come determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento.

Art.8)

RECESSO

Il socio può recedere da EMA, oltre nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e, pertanto, fino a tale data il socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti.

Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art.9)

ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;

b) morosità del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati;

c) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni di EMA;

d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del socio, della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Art.10)

SEZIONI

I soci ordinari possono esser raggruppati in sezioni soci che costituiscono unità organica del corpo sociale.

Le sezioni dei soci, se istituite, hanno lo scopo:

a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;

b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;

c) di stimolare un attivo interessamento ad una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Il funzionamento delle sezioni soci è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art.11)

ORGANI SOCIALI

Gli organi della Mutua sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

ASSEMBLEE

Art.12)

LE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il rendiconto economico annuale;
2. approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
3. eleggere il Consiglio di Amministrazione;
4. determinare, nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi successivi e nominare la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al consiglio di amministrazione, come disciplinato da apposito regolamento;
4. nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
5. approvare i regolamenti;

6. deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati;

7. trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoporsi al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento anticipato di EMA;
3. sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai soci enti mutualistici possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della Mutua.

Art.13)

CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centoottanta giorni, nonchè ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda con-

vocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita del comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.14)

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci ordinari iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo a EMA e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati fatto salvo quanto oltre stabilito nell'articolo 22 per la delibera di scioglimento di EMA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di EMA oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente vicario o da altro amministratore designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario, il soggetto designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15)

COMPOSIZIONE

La società può essere amministrata:

A) da un amministratore unico;

B) da un Consiglio di amministrazione formato da tre a quindi-

ci membri eletti dall'Assemblea dei soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 12 punto 3.

Essi sono eletti fra i soci e durano in carica tre esercizi, sono dispensati dal presentare cauzione e rieleggibili.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto.

Per quanto non disposto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 5 della legge 3818/1886.

Art.16)

COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi di EMA, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo, ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e delle eventuali integrazioni;
- c) documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- d) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

g) assumere e licenziare il personale;

h) proporre all'assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato;

i) deliberare l'apertura di uffici sul territorio.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art.17)

CONVOCAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonchè su richiesta dell'organo di controllo, se istituito.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

E' consentita la partecipazione anche in audio videoconferenza

o solo audio conferenza a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;

c) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Art.18)

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

1) ha la rappresentanza legale di EMA di fronte a terzi, nonché la firma sociale;

2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, se nominato;

3) cura l'attività complessiva di EMA in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito in tutte le sue

attribuzioni ed i poteri dal Vicepresidente vicario.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.19)

FUNZIONI

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. EMA procede alla nomina dell'organo di controllo.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.civ. e della legislazione speciale in materia.

Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto e sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumen-

tale dell'attività di cui all'articolo 3, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art.20)

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra i soci e controversie tra i soci e EMA, saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.

L'arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l'Arbitro Unico deciderà secondo diritto.

L'Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risultasse privo di giurisdizione, esclusivamente competente sarà il Tribunale del luogo in cui EMA ha la propria sede legale.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21)

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi a fondo perduto dei soci;
- b) dal fondo di riserva, da avanzi di gestione e da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- c) dai beni mobili ed immobili che risultano dal bilancio approvato dai soci;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione ed alle ero-

gazioni delle prestazioni ed in somme immobilizzate come segue:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario, in titoli di società commerciali;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento di EMA.

In caso di scioglimento di EMA, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31.1.1992 n.59.

Art.22)

DONAZIONI

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata

dal testatore o dal donatore. La Società può anche svolgere attività di raccolta fondi ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. al fine di finanziare le proprie attività in conformità all'oggetto sociale.

Art.23)

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, se nominato, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, entro centoventi giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può provvedere all'approvazione del rendiconto entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, neppure sotto forma di ristorno, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita di EMA, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

CLAUSOLA FINALE

Art.24) Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e

dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. in quanto compatibili e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati le norme del codice civile e , in quanto compatibili, con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Al fine dell'applicazione residuale delle disposizioni sulle società cooperative, a norma dell'art.2519 cod. civ., si farà riferimento alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata ovvero alle società per azioni in considerazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2519 secondo comma cod. civ. >>